MISURE URGENTI IN CAMPO ECONOMICO ED INTERVENTI IN ZONE TERREMOTATE

Art. 12

Finanziamento del Fondo di rotazione per l'accesso al Fondo sociale europeo

Per assicurare la copertura dell'onere derivante dalla attuazione nell'anno 1992 degli interventi per promuovere l'inserimento od il reinserimento al lavoro di giovani, di disoccupati di lunga durata, di donne e di altre categorie svantaggiate di lavoratori secondo i programmi ammessi al finanziamento del Fondo sociale europeo, le risorse di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, sono integrate dell'importo di lire 100 miliardi per l'anno medesimo. All'onere di lire 100 miliardi, derivante dall'applicazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 26, comma primo, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Versione in vigore dal 22 marzo 1992, non più in vigore dal 21 maggio 1992 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in campo economico ed interventi in zone terremotate
Estremi	Decreto-legge 20 marzo 1992, n. 237
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-campo-economico-ed-interventi-in-zone-terremotate-1992/art-12-finanziamento-del-fondo-di-rotazione-per-l-accesso-al-fondo-sociale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it